UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO - GAGLIANICO
Piazza Avignone, 1 – 13894 GAGLIANICO BI
Tel: 015 541622 fax: 015 2548990 – cod. fisc. 81065680027
e-mail: biic807008@istruzione.it biic807008@pec.istruzione.it
sito web: www.icgaglianico.edu.it

Prot. n. (vedi segnatura) Gaglianico, 29 settembre 2026

Linee guida per il trattamento di foto e filmati

Documento rivolto ai docenti e al personale dell'Istituto – revisione 2026

Premessa

L'uso delle tecnologie info-telematiche – registro elettronico, piattaforme cloud, sito web, social media – ha profondamente modificato il modo di documentare e comunicare l'attività didattica. Sono strumenti dalle grandi potenzialità, che possono però, se usati impropriamente, mettere a rischio la riservatezza e la dignità della persona: rischio tanto più serio nel contesto scolastico, dove gli alunni sono di norma minorenni e come tali meritevoli, secondo il Regolamento, di una tutela rafforzata.

Con i provvedimenti nn. 134 del 13 marzo 2025, 410 del 10 luglio 2025, 725 del 27 novembre 2025 e 274 del 17 aprile 2026, il Garante per la protezione dei dati personali si è pronunciato in modo netto e ripetuto sulla pubblicazione di foto e filmati ritraenti alunni minorenni, sanzionando istituzioni scolastiche e servizi educativi che avevano diffuso immagini di alunni riconoscibili sul proprio sito web e sui propri canali social. Le presenti linee guida recepiscono tale orientamento e definiscono le regole che i docenti e il personale dell'Istituto sono tenuti a osservare nel trattamento di foto e filmati ritraenti gli alunni o altre persone identificabili.

1. Immagini e voce sono dati personali

L'immagine e la voce consentono l'identificazione diretta della persona e sono pertanto dati personali a tutti gli effetti. Il loro trattamento è soggetto al Regolamento (UE) 2016/679 e al d.lgs. 196/2003, che impongono di individuare una base giuridica, di fornire l'informativa agli interessati e, ove ne ricorrano i presupposti, di acquisire il consenso.

Attenzione: l'identificabilità va valutata in concreto. Il Garante ha ritenuto identificabile un'alunna ripresa di spalle, per pochi secondi, mentre suonava il pianoforte (provv. 725/2025), e ha ritenuto rilevante la presenza di un alunno per otto secondi in un video di oltre undici minuti, mai in primo piano (provv. 134/2025). In un contesto scolastico – classe nota, plesso noto, evento datato – la riconoscibilità sopravvive facilmente all'inquadratura.

2. La base giuridica del trattamento

Ai sensi dell'art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice della privacy, il trattamento di dati personali da parte di una pubblica amministrazione può avvenire per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ma le operazioni di comunicazione e di diffusione sono ammesse solo se previste da una norma di legge, di regolamento o da un atto amministrativo generale.

Il considerando 43 del Regolamento stabilisce inoltre che il consenso non costituisce un valido presupposto di liceità quando il titolare del trattamento è un'autorità pubblica, dato lo squilibrio fra questa e l'interessato.

Il punto decisivo. Da questi due principi discende che la scuola, per la pubblicazione di immagini di alunni sul proprio sito web e sui propri canali social, **non può invocare né la finalità istituzionale né il consenso dei genitori**. Il Garante ha affermato che non esiste una fonte normativa che legittimi l'uso di immagini di minori per la comunicazione istituzionale delle scuole, e che tale comunicazione può essere svolta senza ricorrere a immagini. Il consenso raccolto dalle famiglie non colma questo vuoto.

3. Trattamento per finalità documentative e didattico-formative (senza consenso)

La scuola può acquisire e trattare foto e filmati ritraenti gli alunni per finalità documentative e didattico-formative – con esclusione della comunicazione e della diffusione – senza il consenso degli interessati o dei loro genitori, poiché la base giuridica risiede nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico affidati all'Istituto.

È il caso, ad esempio, del docente che lavora con la classe alla realizzazione di foto e video nell'ambito dell'ordinaria attività didattica o di uno specifico progetto: il trattamento è strumentale a un'attività formativa che non può essere impedita dall'eventuale diniego del consenso.

I docenti sono pertanto autorizzati a effettuare riprese e fotografie funzionali alle attività didattiche programmate senza acquisire il consenso, **a condizione che non siano previste né la comunicazione né**
la diffusione del materiale. Il materiale così prodotto va conservato sugli strumenti dell'Istituto e non su dispositivi personali, e va cancellato una volta esaurita la finalità.

4. Diffusione: la regola è il divieto

L'Istituto non pubblica sul proprio sito web né sui propri canali social immagini o filmati che rendano riconoscibili gli alunni.

Possono essere pubblicate esclusivamente immagini nelle quali gli alunni non siano identificabili: volti effettivamente oscurati o pixelati, riprese di soli dettagli (le mani al lavoro, gli strumenti, i materiali), immagini di ambienti ed elaborati, campi lunghi che non consentano il riconoscimento. Non costituendo dati personali, tali pubblicazioni non richiedono alcun consenso.

Non sono più considerate misure sufficienti, di per sé, la ripresa di spalle, la ripresa da lontano o la semplice assenza di primi piani ma bisognerà valutare attentamente e criticamente l'effettiva possibilità di risalire all'identità dell'alunno ritratto.

Ogni pubblicazione di immagini riconoscibili di alunni è ammessa unicamente nei casi autorizzati dal Dirigente Scolastico ai sensi del punto 5. Al di fuori di tali casi il divieto è assoluto e riguarda ogni canale, compresi i profili social personali di dirigenti, docenti e personale, sui quali non possono essere ricondivisi contenuti istituzionali che ritraggano alunni. Il materiale acquisito nell'esercizio dell'attività didattica va conservato sugli strumenti dell'Istituto e non su dispositivi personali; l'eventuale ingresso di soggetti terzi incaricati di effettuare riprese per conto della scuola presuppone la loro previa nomina a responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, anche quando operino a titolo gratuito.

5. I casi eccezionali di diffusione autorizzata

La valutazione sulla liceità di una pubblicazione non compete al singolo docente ma al Dirigente Scolastico, quale titolare del trattamento, sentito il Responsabile della protezione dei dati.

La diffusione di immagini riconoscibili può essere autorizzata unicamente in relazione ad attività didattiche che abbiano nel pubblico un elemento costitutivo del percorso formativo – quali rappresentazioni teatrali, saggi, concerti, dibattiti, concorsi – e solo se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

1. l'attività è espressamente prevista dal PTOF;
2. la tipologia di pubblicazione è fra quelle individuate dal regolamento d'istituto, deliberato dal Consiglio di istituto e pubblicato all'albo, che costituisce l'atto amministrativo generale richiesto dall'art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice quale base giuridica della diffusione;
3. è stata acquisita l'autorizzazione scritta di entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale, sul modulo predisposto dall'Istituto;
4. la pubblicazione avviene sui soli canali autorizzati e per la durata indicata nel modulo.

Si sottolinea che le attività di **comunicazione istituzionale e di promozione dell'offerta formativa** – Open Day, orientamento, campagne di iscrizione, materiali informativi, video di auguri e di saluto – **non rientrano in alcun caso fra i casi autorizzabili**. È proprio questa la tipologia di pubblicazione che il Garante ha ritenuto illecita, precisando che una pubblicazione presentata come "didattica" può essere riqualificata come promozionale (provv. 410/2025 e 274/2026).

6. Il test di necessità e proporzionalità

Le tipologie di attività la cui documentazione può essere resa pubblica sono individuate una volta per tutte dal regolamento d'istituto, che le seleziona sulla base delle domande seguenti:

1. **Funzionalità.** La pubblicazione è funzionale al conseguimento di una finalità didattico-formativa prevista dal PTOF?
2. **Necessità.** È l'unico modo per conseguirla? Non è possibile documentare l'attività senza rendere riconoscibili gli alunni?
3. **Proporzionalità.** I dati trattati sono ridotti al minimo? Il materiale è privo di nomi, classi e altri dati identificativi associati alle immagini?
4. **Cautele.** Sono state adottate le misure che riducono l'esposizione del minore senza pregiudicare la

finalità (limitazione dei canali e della durata, esclusione del download e dell'indicizzazione)?

Prima della pubblicazione, chi vi provvede verifica che l'attività rientri fra quelle previste dal regolamento d'istituto e che per ciascun alunno riconoscibile nel materiale sia agli atti l'autorizzazione sottoscritta da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale. Gli alunni per i quali l'autorizzazione non risulti acquisita, o sia stata revocata, sono esclusi dalle riprese o resi non riconoscibili.

7. La comunicazione del materiale alle famiglie

La comunicazione – che consiste nel dare conoscenza dei dati a soggetti determinati o a una cerchia comunque determinata di persone – è la strada ordinaria che l'Istituto adotta per condividere con le famiglie il materiale video-fotografico prodotto durante le attività scolastiche.

La condivisione avviene attraverso il registro elettronico o la piattaforma cloud istituzionale, cui si accede previa identificazione con credenziali personali; il materiale resta disponibile per il tempo strettamente necessario al suo scaricamento e comunque per non piùdi 10 giorni.

La cerchia dei destinatari è limitata ai genitori degli alunni della classe o della sezione interessata.

Anche la comunicazione richiede una base giuridica ai sensi dell'art. 2-ter, comma 3, del Codice e va assistita da un'**informativa specifica** e dal **consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale**, da raccogliere su modulo distinto e con casella separata rispetto a quella eventualmente prevista per la diffusione. Il consenso alla comunicazione non implica in alcun modo il consenso alla diffusione.

Nel materiale destinato alla sola comunicazione non è necessario adottare le cautele di anonimizzazione previste per la diffusione: i volti possono essere riconoscibili.

8. Utilizzo del materiale da parte di alunni e genitori

Il materiale messo a disposizione dalla scuola ai sensi del punto 7 può essere scaricato per un uso esclusivamente personale e familiare. Non ne è consentita la pubblicazione su internet e sui social network senza il consenso di tutti coloro che vi sono ritratti (o dei loro genitori). La responsabilità di una pubblicazione indebita ricade esclusivamente su chi vi provvede e non è in alcun modo imputabile alla scuola.

Si raccomanda ai docenti di richiamare questo punto nelle assemblee di classe: la condivisione disinvolta delle immagini dei figli sui social – il fenomeno noto come sharenting – espone i minori a rischi che le famiglie spesso non percepiscono, e che la scuola ha il compito di far conoscere.

9. Riprese effettuate dai genitori durante gli eventi scolastici

La realizzazione di foto e video da parte dei familiari in occasione di recite, saggi, gite e manifestazioni è consentita, in quanto effettuata per fini esclusivamente personali e destinata a un ambito familiare o amicale (art. 2, par. 2, lett. c, del Regolamento). La successiva pubblicazione di tali immagini su internet o sui social network fa invece assumere a chi la effettua la qualità di titolare del trattamento, con le connesse responsabilità, e richiede il consenso di tutti gli interessati ritratti.

È opportuno che, all'avvio di ogni manifestazione aperta ai familiari, tale avvertenza sia richiamata pubblicamente.

10. Riprese da parte di TV e testate giornalistiche

Quando le riprese sono effettuate da emittenti televisive o testate giornalistiche, queste operano quali autonomi titolari del trattamento ed è a loro carico l'obbligo di fornire l'informativa e di acquisire il consenso alla pubblicazione. La scuola può agevolare il contatto fra le parti ma non ha un ruolo nei trattamenti da esse effettuati.

Resta ferma la competenza del Dirigente Scolastico ad autorizzare o negare l'accesso ai locali scolastici in orario di attività didattica, valutando l'impatto sull'ordinato svolgimento delle lezioni e sulla tutela dei minori. L'Istituto non consegna a terzi materiale video-fotografico di propria produzione ritraente alunni riconoscibili in assenza di specifica autorizzazione dei genitori.

11. Foto ricordo di classe

Su richiesta dei genitori rappresentanti di classe, la scuola può ammettere l'ingresso di un fotografo – genitore o professionista incaricato dai genitori – per la realizzazione di foto ricordo. Nel modulo di richiesta predisposto dall'Istituto, sono evidenziate le finalità esclusivamente personali e familiari delle fotografie, l'impegno dei genitori a un uso responsabile e l'indicazione che qualsiasi utilizzo illegittimo sarà a essi esclusivamente

ascrivibile. Nella richiesta deve essere specificato che saranno ritratti soltanto gli alunni i cui genitori abbiano prestato il proprio consenso; Quella rilasciata dalla scuola è una mera autorizzazione all'ingresso del fotografo per lo svolgimento di un'attività richiesta dai genitori: l'Istituto non effettua alcun trattamento di dati personali e non ha alcuna responsabilità sui trattamenti posti in essere dal fotografo e dai genitori.

12. Informativa e consenso

Agli alunni e alle famiglie è fornita l'informativa generale ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento. Per le attività che prevedono la pubblicazione di immagini riconoscibili è fornita, in aggiunta, un'informativa specifica accompagnata dal modulo di autorizzazione.

Va tenuto fermo, e comunicato con chiarezza alle famiglie, che **il consenso non costituisce la base giuridica della diffusione**: esso è acquisito a tutela del diritto all'immagine del minore (artt. 10 e 320 c.c.; artt. 96 e 97 della legge 633/1941) e in ragione della tutela rafforzata che il Regolamento riconosce ai dati personali dei minori (considerando 38 e 75). Ove eccezionalmente richiesto, il consenso deve essere prestato da **entrambi** gli esercenti la responsabilità genitoriale, essere specifico e granulare per ciascun canale e ciascuna finalità, essere revocabile in ogni momento e risultare documentato agli atti.

Non è utilizzabile, in questo ambito, il consenso dell'alunno che abbia compiuto quattordici anni: il Garante ha chiarito che il richiamo all'art. 2-quinquies del Codice è inconferente, riguardando esso la sola offerta diretta di servizi della società dell'informazione (provv. 134/2025).

13. In caso di dubbio

Ogni situazione non espressamente disciplinata dalle presenti linee guida va sottoposta al Dirigente Scolastico, che potrà avvalersi del supporto del Responsabile della protezione dei dati. Il criterio da seguire in caso di incertezza è quello della massima cautela: nel dubbio, non si pubblica.

Il Dirigente Scolastico
Lorenzo ZAMPIERI
(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)